

CXXXI.

TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1879

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del Senatore Nunziante — votazione segreta dei due progetti di legge discussi ieri, uno per l'approvazione di due contratti di permuta di beni demaniali con altri dei Comuni di Forlì e di Patti, e l'altro per l'affrancamento di canoni enfiteutici ed altre prestazioni dovute al Demanio, al patrimonio della Pubblica Istruzione, al Fondo per il culto ed al Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma — votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti e all'amministrazione dell'Asse ecclesiastico per l'anno 1880 — Nomina di un Commissario alla Biblioteca, in surrogazione del defunto Senatore Lauria — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1880; Perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese; Aggregazione del Comune di Pareto (Genova), al mandamento di Spigno-Monferrato (Alessandria) — Discussione del progetto di legge per facoltà eccezionali al Governo per provvedere d'urgenza all'esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione di spese straordinarie sui Bilanci dell'anno 1879 dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno — Raccomandazioni dei Senatori Pantaleoni e De Cesare — Risposte dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze — Repliche dei Senatori Pantaleoni e De Cesare, e del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Relatore, Senatore Cambray-Digny — Chiusura della discussione generale ed approvazione degli articoli del progetto — Discussione del progetto per proroga degli accordi di commercio e di navigazione con la Gran Bretagna, il Belgio, la Svizzera e la Francia, e del trattato di commercio del 31 dicembre 1865, e della Convenzione di navigazione 14 ottobre 1867 con la Germania — Il Relatore, Senatore Pepoli G., dà lettura della Relazione — Osservazioni del Senatore De Cesare e risposta del Presidente del Consiglio — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli del progetto — Spoglio e proclamazione del risultato della votazione dei due progetti di legge, fatta in principio della seduta — Approvazione per articoli dei progetti di legge: Proroga dei termini relativi all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane; Facoltà al Governo di dare piena ed intera esecuzione alla dichiarazione scambiata fra l'Italia e la Serbia per regolare temporaneamente il regime daziario fra i due paesi; Leva marittima dell'anno 1880; Proroga del termine per l'inchiesta sulle strade ferrate; Nuova modificazione dell'art. 24 della legge sulla pesca — votazione a scrutinio segreto dei sopraindicati progetti di legge — Proclamazione dell'esito della votazione — Risultato delle votazioni per la nomina dei diversi Commissari, a cui si è proceduto in principio della seduta — Estrazione a sorte della Deputazione incaricata di presentare a S. M. gli omaggi ed augurii del Senato il primo giorno dell'anno prossimo — Aggiornamento delle sedute al 12 gennaio venturo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti al banco dei Ministri il Presidente del Consiglio ed i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici. Più tardi intervengono i Ministri della Giustizia, delle Finanze, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del Senatore generale Nunziante.

PRESIDENTE. Essendomi riferito che trovasi nelle sale del Senato il nuovo Senatore generale Nunziante, prego i Senatori Paternostro e Caracciolo Di Bella a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Generale Nunziante, presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al generale Nunziante del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Abbiamo all'ordine del giorno anzitutto la votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge già discussi nella tornata di ieri, cioè l'uno per l'approvazione di due contratti di permuta di beni demaniali, con altri dei Comuni di Forlì e di Patti; l'altro per l'affrancaimento di canoni enfiteutici, livelli, censi e altre simili prestazioni dovute al Demanio, al patrimonio amministrato per conto della Pubblica Istruzione, al Fondo per il Culto, ed al Commissariato della Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma.

I signori Senatori sono pregati, venendo a deporre il loro voto nelle urne per questi due progetti, di deporre altresì le schede che avranno preparate per la nomina di tre Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1880;

Nomina di tre Commissari di vigilanza al Fondo per il Culto per l'anno 1880;

Nomina di tre Commissari di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1880;

Nomina di un Commissario alla Biblioteca in surrogazione del defunto Senatore Lauria.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Ora si procede all'estrazione di tre Scrutatori per le schede dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

(Vengono estratti i Signori Senatori Malaspina, Pantaleoni e Cantoni).

Se ne estraggono altri tre per le schede dei Commissari del Fondo pel Culto.

(Vengono estratti i signori Senatori Casati, Mezzacapo Luigi, Mamiani).

Si procede ora all'estrazione dei nomi dei signori Scrutatori delle schede per la nomina dei tre Commissari di sorveglianza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1880, e delle schede pel Commissario alla Biblioteca.

(Vengono estratti i signori Senatori Chiavarina, Majorana e De Cesare).

Approvazione per articoli di tre progetti di legge.

Si passa alla discussione del progetto di legge: « Esercizio provvisorio degli stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1880 ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si procede alla discussione speciale.

Rileggo l'art. 1:

Articolo 1.

Fino all'approvazione degli stati di prima previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1880, e non oltre ai primi due mesi del venturo anno 1880, il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei suddetti stati di prima previsione, presentati il 15 settembre 1879 con le variazioni successive, sino a quella del 9 dicembre corrente, e secondo le

disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi progetti di legge per la loro approvazione.

È aperta la discussione sopra questo art. 1. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Articolo 2.

Nulla sarà innovato fino alla approvazione degli stati di prima previsione del 1880 negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati con la legge del Bilancio definitivo del 1879 per i diversi Ministeri ed Amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

(Approvato).

Si passerà più tardi allo squittinio segreto.

Intanto che si aspettano dalla tipografia le altre Relazioni che sono in corso di stampa, si porrà in discussione il progetto di legge per la perequazione dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa, e si passa alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1:

Art. 1.

A cominciare dal 1880, il contingente d'imposta fissato dalla legge 28 maggio 1867, n. 3719, pel compartimento modenese, viene provvisoriamente ridotto a lire 2,860,445 84, e sarà ripartito fra le provincie del detto compartimento, giusta la tabella A annessa alla presente legge.

TABELLA A.

Subreparto del contingente d'imposta del compartimento catastale modenese per provincia.

Modena.	L. 1,227,253 04
Reggio-Emilia	» 1,321,541 05
Massa-Carrara	» 311,651 75
Totale	L. 2,860,445 84

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla votazione di questo articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

La diminuzione portata ai contingenti delle provincie di Modena e Reggio andrà in ciascuna provincia a sgravio esclusivo dei terreni ad estimo della pianura e del colle.

(Approvato).

Art. 3.

Sarà provveduto a cura del Governo, col concorso di speciali Commissioni, alla perequazione dell'imposta sui terreni nel compartimento modenese, mediante la formazione di un catasto a base di misura e di stima.

Le mappe esistenti saranno aggiornate.

(Approvato).

Art. 4.

Sono a carico del Governo le retribuzioni ordinarie e straordinarie del personale tecnico catastale esecutivo e direttivo, non che le spese, comprese quelle di materiale, per l'impianto dei nuovi documenti catastali e per le relative copie, e quelle per la pubblicazione e attivazione dei nuovi catasti.

Sono a carico dei Comuni e delle Provincie tutte le altre spese, e più specialmente:

A carico dei Comuni:

a) Le mercedi dei canneggiatori, degli indicatori, degli uomini di servizio o di fatica, e di ogni altra persona occorrente per lavori materiali e di ordine;

b) L'alloggio degli operatori catastali ed i mezzi di trasporto di cui abbisognano nell'interno del Comune;

c) L'affitto e riscaldamento dei locali d'ufficio, coi relativi mobili.

A carico delle provincie:

L'affitto e riscaldamento dei locali per l'ufficio d'ispezione coi relativi mobili.

Sono pure a carico rispettivo dei Comuni e delle provincie le spese delle Commissioni.

(Approvato).

Art. 5.

Con l'attuazione del nuovo catasto sarà ripristinato e ripartito con uniforme aliquota il contingente compartimentale stabilito dalla legge 28 maggio 1867, n. 3719.

Le quote di contingente non esatte dal 1880 sino all'attuazione del nuovo catasto, saranno, nel termine non minore di altrettanti anni, compensate all'erario col mezzo della reimposizione su quei Comuni i quali abbiano avuto a sopportare, in base al vecchio estimo, un carico minore di quello che dovranno sulle risultanze del catasto nuovo, e proporzionalmente al nuovo maggior carico.

Agli aumenti d'imposta in conseguenza di detta reimposizione, sarà applicato l'articolo 2, alinea 3°, della legge 14 luglio 1864, n. 1831.

(Approvato).

Art. 6.

È data facoltà al Governo di provvedere, mediante regolamento da approvarsi con decreto reale, a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge, e più specialmente gli è data facoltà di fissare le norme per la formazione delle nuove mappe e l'aggiornamento delle esistenti; per la determinazione delle massime e dei processi estimali; per la costituzione e nomina delle Commissioni, non che di fissare i modi e i termini per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami e per l'attuazione del nuovo catasto.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi allo squittinio segreto. Si passa alla discussione del progetto di legge: « Aggregazione del Comune di Pareto (Genova) al mandamento di Spigno-Monferrato (Alessandria) ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1880 il Comune di Pareto, in provincia di Genova, cesserà di far parte del mandamento di Deigo, e sarà aggregato al man-

damento di Spigno-Monferrato, in provincia di Alessandria, per tutti i rapporti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 178.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione il progetto di legge per: « Concessione al Governo di facoltà eccezionali per provvedere d'urgenza all'esecuzione delle opere pubbliche, e autorizzazione di spese straordinarie sui Bilanci dell'anno 1879 dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pantaleoni come primo iscritto.

Senatore PANTALEONI. Ho appena letto in questo momento il progetto di legge; ma, non avendola ancora ricevuta, non avrei potuto conoscere il tenore della Relazione della Commissione di finanza se la cortesia del Senatore Cambray-Digny non mi avesse permesso di leggerne le bozze di stampa e quindi potermi fare una idea migliore della questione. Dico questo non per farne alcun appunto a chicchessia, perocchè è una necessità della posizione in cui siamo stati messi dalle circostanze, ma solamente per far vedere quanto avessero ragione ieri gli onorevoli miei amici Senatori Finali, Errante e De Filippo, quando accennavano alla quasi impossibilità che si potesse fare una discussione veramente seria e fruttuosa sopra questo disegno di legge.

Non è quindi un lungo discorso che io mi propongo di fare, e me lo propongo tanto meno, che io non ho da fare che alcune osservazioni e domande all'onor. Ministro.

Un motivo ancora pel quale ho preso la parola, e per il quale specialmente voterò in fa-

vore di questo progetto di legge, è questo, che il principio della legge è un principio eccellente, e che desidererei che più spesso venisse applicato e fosse nel concetto del Ministero il principio del dare sviluppo al lavoro. Ed invero può essere che io erri, ma io non credo che il concetto che si è avuto fin qui dal Governo, quello della economia, sia veramente tale che possa condurre ad una applicazione pratica e fruttifera pel paese.

Non dico questo perchè io non cerchi e non desideri tutte le economie possibili, ma io non ho fede che queste possano mai giungere al punto da diminuire la necessità dei grossi Bilanci. Imperocchè le condizioni dello stato moderno e quelle della moderna civiltà tendono ad accrescere incessantemente le funzioni dello Stato stesso; per cui tutte insieme queste economie, sempre lodevoli, sempre plausibili, ed alle quali darò volentieri il mio voto tutte le volte che queste economie non sieno a carico del servizio pubblico, non credo che basteranno mai a dare un sollievo dalle imposte dinanzi questo aumento necessario dell'azione, e perciò delle spese del Governo civile ai nostri dì. Io credo che il solo futuro sollievo che possiamo sperare nel paese è dallo sviluppo del lavoro, dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Gli è perciò che io mi dichiaro favorevole al progetto del Ministro, comechè inteso ad avvalorare il lavoro; e anzi lo richiamo volentieri alla promessa e lo conforto a volere presentare le altre leggi delle quali altre volte ci dette un cenno, e soprattutto quella del miglioramento dell'Agro, non solamente romano, ma nazionale, alla liberazione delle terre irredente, come egli benissimo le chiamò, onde potere dare un impulso alla nostra agraria.

Dette queste poche parole per accennare come io voterò con piacere la legge, ho solamente da dirigere due domande all'onorevole signor Ministro.

La prima è d'ordine generale, ed è relativa ad un desiderio che fu espresso in quest'Aula quando si trattò la legge ferroviaria, al desiderio cioè che fosse portata una legge staccata dal Bilancio, onde poter determinare ogni anno i fondi da dedicarsi a queste ferrovie, e alle linee le quali dovessero eseguirsi.

Io desidererei sapere se l'onorevole sig. Mi-

nistro persevera in quest'idea di presentare la legge, e quali ragioni (che ve ne saranno certamente delle importanti) gli hanno impedito di presentarla a quest'ora.

La seconda domanda è piuttosto relativa ad una speciale circostanza, poichè riguarda solamente la provincia dove io sono nato.

Questa provincia, quella di Macerata, oltre la ferrovia che mette al capoluogo tra Albacina e Macerata, ha una ferrovia di 4^a categoria, che da Macerata mette a Civitanova.

Nelle strettezze appunto delle popolazioni, la provincia di Macerata si è offerta ad anticipare essa stessa tutte le spese necessarie, ed anche il contributo del Governo onde potere immediatamente attivare i lavori.

Credo anche di poter affermare che una Commissione era qui, e che vi è anche adesso il Presidente del Consiglio provinciale, per sapere fin dove sia possibile al signor Ministro dei Lavori Pubblici di facilitare l'immediata costruzione di questa linea.

Desidererei dunque sapere se il signor Ministro trova qualche difficoltà nella legge che gli impedisca di potere accordare di incominciare immediatamente, come si desidererebbe dal Consiglio provinciale e dalle popolazioni, i lavori del piano stradale su quella linea.

I fondi sono pronti da lungo tempo, gli studi sono stati già fatti in tutti i loro particolari, e credo che non si aspetti altro che l'annuenza dell'onorevole signor Ministro.

Non voglio più oltre intrattenere in tanta stretta di tempo e fretta di affari il Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore De Cesare ha la parola.

Senatore DE CESARE. È indubitato che, in linea di eccezione, negli anni di penuria, di carestia o di altra calamità, il Governo può venire in aiuto della classe sofferente del popolo. Ma se per i privati la beneficenza può assumere numerose e svariate forme, per un Governo libero e civile, la forma più consentita è quella del lavoro; quindi approvo la forma prescelta dagli onorevoli Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Interno per venire in soccorso alle classi bisognose, e dei Comuni. Ma prima di questa precipitosa misura poteva pensarsi ad altri provvedimenti economici e generali; ed io questi provvedimenti gl'invocai sino dal 20 giugno di questo anno. Conforme alle idee espresse dal

Senato ed accettate dal Governo, il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe potuto sollecitare l'approvazione del progetto speciale di approvazione dei prospetti di lavori ferroviari, i quali gli avrebbero aperto un campo più vasto nell'interesse di numerose provincie che non parteciperanno ai vantaggi della presente legge.

Un altro provvedimento invocai dall'onorevole Ministro delle Finanze, che allora era lo stesso onorevole Senatore Magliani.

Il provvedimento consisteva nell'abolizione della tassa di una lira e 40 centesimi per quintale sulla introduzione dei grani e granaglie estere.

Dimostrai allora quali erano gli effetti economici e i fenomeni che risultavano da quella tassa, e dichiarai che poichè i raccolti erano falliti, e si presentava una durissima annata, pregavo nello stesso tempo l'onorevole Ministro a sollecitare anche in 24 ore, secondo la frase testuale, un progetto di legge col quale si abolisse la dannosa imposta.

Non fui ascoltato. Il Tesoro ha già guadagnato due milioni e mezzo di più di quello che riscuoteva negli anni anteriori, questo è vero; ma non credo che l'on. Ministro delle Finanze possa consolarsi di questo aumento in vista delle miserie e dure sofferenze delle popolazioni, e dell'aumento assai rilevante dato non solo ai grani esteri, ma eziandio a tutte le granaglie indigene, a tutti i principali prodotti alimentari.

Ma poichè le sofferenze non cessano col 31 dicembre e dureranno un pezzo, forse fino all'aprile e al maggio dell'anno entrante, io prego per la seconda volta l'on. Ministro delle Finanze a volere, alla prossima riapertura del Parlamento, presentare un progetto di legge per l'abolizione del dazio d'introduzione sui cereali esteri.

Dopo di ciò, io voto ben volentieri il progetto in discussione.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le osservazioni fatte dagli onor. Pantaleoni e De Cesare non riguardano nè la sostanza, nè la forma del progetto di legge; cosicchè essi si uniscono alle osservazioni favorevoli fatte dalla Commissione permanente di finanza. Non mi resta dun-

que in questa parte che ringraziare la Commissione e gli oratori.

Gli onor. Pantaleoni e De Cesare hanno fatto, il primo una semplice interrogazione, il secondo una specie di osservazione pregiudiziale, per non dire un addebito al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale avrebbe forse potuto evitare la presentazione di questo progetto di opere straordinarie, se più per tempo avesse fatto discutere il prospetto delle opere ferroviarie da eseguirsi nel 1880.

Or bene, o Signori, l'impegno assunto dal Governo per mia bocca davanti al Senato quando si discusse la legge sulle costruzioni ferroviarie, è questo: che il prospetto dei lavori da eseguirsi nel 1880 fosse presentato alla Camera in maniera da poter essere discusso e votato anche separatamente dal Bilancio, se la Camera avesse creduto di farlo.

Non credo certamente che nè l'onor. Pantaleoni, nè l'onor. De Cesare vogliano che il Ministro dei Lavori Pubblici risponda del perchè la Camera non abbia finora potuto prendere le sue risoluzioni al riguardo.

Quanto al mantenimento dell'impegno in allora assunto dal Ministro dei Lavori Pubblici, in nome del Governo, io, senza entrare in alcuna considerazione, e se ne comprenderà facilmente il motivo, mi limito a pregare gli onorevoli interpellanti ed il Senato stesso a voler esaminare il n. 254 *bis* degli Atti parlamentari, in cui si conservano quelli da me presentati fin dal 5 novembre, in occasione della presentazione del Bilancio, sicuro ch'essi acquisteranno la convinzione che l'impegno venne da me esattamente osservato.

Se non fu possibile la presentazione della Relazione sul Bilancio dei Lavori Pubblici, si comprenderà di leggieri come neanche sui provvedimenti relativi alle costruzioni ferroviarie si sia potuto discutere.

Debbo però soggiungere che codesta circostanza non ebbe influenza seria sullo sviluppo dei relativi lavori.

I progetti esecutivi per poter procedere agli appalti dei lavori ferroviari vennero affrettati e sollecitamente intrapresi dopo la votazione della legge; però dall'agosto a tutt'oggi non potevano, ed è facile comprenderne la ragione, essere in pronto in modo da poter efficacemente iniziare le nuove linee di strade ferrate.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1879

Ad ogni modo, anche a scopo di materiale distribuzione di lavoro nelle provincie in cui se ne sente maggiormente il bisogno, io ho dato istruzioni a tutti gli Uffici tecnici di affrettare la presentazione di progetti parziali, come sarebbero quelli dei semplici movimenti di terra, affinchè, dal momento che si ha a lavorare, se ne possa trarre il massimo vantaggio.

Ed io ho l'assicurazione di quasi tutti gli Uffici tecnici che pel 1° di gennaio le istruzioni da me date saranno senz'altro adempiute, cosicchè nella prima quindicina del mese potrò sottoporre all'esame del Consiglio Superiore dei lavori pubblici una massa di progetti, che riguarderanno in complesso una spesa di 20 milioni, se non più. L'esame del Consiglio Superiore per breve che sia, domanderà senza dubbio 12 o 15 giorni; per conseguenza i progetti non potrebbero esser pronti per l'appalto, almeno in parte, se non verso il 20 del mese venturo, o dentro il gennaio, per rimanere in un limite più largo.

Io porto speranza che entro il gennaio il Bilancio dei Lavori Pubblici potrà esser completamente approvato; ma constato fin d'ora che grave ritardo non è avvenuto, perchè ad ogni modo i progetti non sarebbero stati in pronto prima di quell'epoca.

Però, non ostante il grosso lavoro ferroviario, bisogna considerare che esso è limitato a poche linee; poche rispetto all'urgente bisogno di dare una gran diffusione ai lavori. Invece i lavori, di cui si tratta nel presente progetto di legge, oltrechè non sono che un'anticipazione di lavori futuri, che hanno già la loro base nella legge del Bilancio o in leggi speciali, sono inoltre di natura tale, che si prestano ad una distribuzione, dirò così, molto sminuzzata.

La sola legge del 1875 per le strade di serie ci presta modo coi due milioni che si chiedono ora, di appaltare immediatamente 40 tronchi di strade il cui importo maggiore è di circa 400 mila lire. Vero è che pei progetti, che sorpassano il limite delle 300 mila lire, non si potrà approfittare della abbreviazione dei termini e della soppressione delle formalità; ma ciò non toglie che anche quelli possano con i mezzi ordinari e regolari essere mandati ad esecuzione.

Non parlo dei 4 milioni di opere idrauliche: tutti sanno che si tratta di lavori anche più spezzati che non siano quelli delle strade di serie, che ho or ora accennato; e così dicasi

di altri minuti lavori indicati negli elenchi del progetto.

Cosicchè coi dieci milioni richiesti si potrà forse provvedere a lavori divisi in 300 o 400 località, lo che è qualche cosa di diverso dall'aver la maniera d'incominciare una ventina di strade ferrate.

L'on. Pantaleoni ha fatto, al contrario, una raccomandazione intesa ad affrettare ancora l'intraprendimento di altri lavori straordinari, specialmente di bonificazione, se ho ben inteso.

Non tema l'on. Pantaleoni che il Ministro dei Lavori Pubblici non pensi alle *terre irredente*. Ho già annunziato diverse volte nell'altro ramo del Parlamento l'intenzione del Governo di presentare un progetto di legge per lavori straordinari; aggiungo adesso, che l'attuale progetto non è che uno stralcio del medesimo assai più vasto. Ma quali siano le precise intenzioni del Governo a questo riguardo, e quale l'estensione delle sue proposte, sarebbe oggi prematura cosa il venire particolareggiando.

L'onorevole Pantaleoni infine mi ha fatto un'interrogazione relativa ad un caso speciale, che è quello della ferrovia Macerata-Civitanova, iscritta e proposta da me nel prospetto dei lavori del 1880 per la quarta categoria. La Provincia, egli disse, ha pronto il denaro: non domanda nulla al Governo, se non la facoltà di incominciare i lavori che sono per essa di grande necessità e servirebbero mirabilmente per venire in aiuto alle classi povere; essa chiede soltanto che il Governo non metta a ciò impedimento.

Crede il Ministro dei Lavori Pubblici di potere accordare la desiderata concessione? Ecco la domanda dell'onorevole Pantaleoni, ripetutami altresì dall'onorevole Commissione locale da lui nominata.

Non è la prima domanda che mi è arrivata in questi giorni da parte delle Provincie. Ma la questione io non la posso porre in questi termini. Se la legge delle costruzioni ferroviarie desse al Governo la facoltà di lasciar costruire alle Provincie le strade ferrate che loro interessano, allora sarebbe il caso di una risposta precisa alla domanda dell'onorevole Senatore Pantaleoni; ma il guaio si è che non è la Provincia che deve costruire, sibbene il Governo. Tutti sanno che, a meno che si tratti di co-

struzioni a binario ridotto, il Governo non può dar concessioni alle Provincie. Potrebbe la Provincia favorire una domanda di concessione di esercizio o di costruzione a termini dell'articolo 17, ma in questo caso, per rendere valida una concessione, bisogna portare una legge speciale al Parlamento. Sia pertanto che si consideri la cosa sotto un aspetto, sia che si consideri sotto un altro, non è possibile venire al concreto in limiti di tempo abbastanza solleciti per provvedere all'urgenza di un immediato lavoro.

La Provincia invece, non parlo di quella di Macerata in modo speciale, parlo di tutte quelle che si trovano in identica situazione, oppone che trattasi di una linea di 4^a categoria, di una linea per la quale potendo essa anticipare tutta la spesa, acquista il diritto di precedenza. Che male c'è se io faccio preparare due chilometri di terrapieni? Il Governo me li pagherà poi; intanto io ho bisogno di lavorare e voglio lavorare.

E si domanda al Ministro dei Lavori Pubblici il suo consenso. Evidentemente non lo può dare, per quanto gli spiaccia, perchè non è la Provincia, ripeto, ma lo Stato, a cui spetta di fare gli appalti; e questi io non posso farli prima che il prospetto sia approvato.

Se poi la Provincia materialmente si mette ad eseguire dei lavori sopra un punto qualunque del suo territorio, non è certamente il Ministro dei Lavori Pubblici che andrà a fare la sorveglianza ai di lei atti più o meno regolari, ed all'impiego dei denari della Provincia medesima.

Questa sarà piuttosto questione di essere o non in regola colla legge comunale e provinciale.

Io non so certamente quel che possa accadere a tale riguardo nelle varie provincie del Regno; so che intanto io non posso dare promessa di costruire una linea di strada, perchè quando sarà il caso, devo farla eseguire per conto diretto dello Stato.

Tornando al caso speciale di Macerata, non dissimile da parecchi altri, farò di tutto per provvedere se non agli immediati, certo ai più urgenti bisogni di quella località. Imperocchè, anche l'onorevole Pantaleoni ammetterà che il bisogno del lavoro non si restringe unicamente

al gennaio, ma si estenderà forse fino al futuro raccolto.

Non so se si troveranno soddisfatti gli onorevoli Pantaleoni e De Cesare di queste mie spiegazioni. Ad ogni modo, se ne dovessi dare altre, sono agli ordini del Senato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle Finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Debbo anche io una parola di risposta all'onorevole mio amico personale, il Senatore De Cesare. L'on. De Cesare, qualificando di precipitate le misure che il Governo propone ora all'approvazione del Senato, aggiunge, anzi ripete, una sua antica opinione, che molto più opportunamente si sarebbe provveduto abolendo il dazio d'importazione sui grani e sulle granaglie che provengono dall'estero.

Io faccio notare anzitutto all'onor. De Cesare che questa disposizione il Governo non avrebbe potuto prenderla durante le vacanze parlamentari, perchè occorreva una legge. E prenderla adesso sarebbe perfettamente inutile, imperocchè è già seguita una importazione sufficiente ai bisogni dell'annata. I bisogni si calcolavano a poco più di 480 mila tonnellate, che è appunto la quantità che è stata importata nel Regno.

Sicchè l'adozione di una misura sia abolitiva, sia sospensiva del dazio di importazione dei cereali nel momento attuale non sarebbe che un puro danno delle finanze, senza contribuire a provvedere ai bisogni dell'annata.

Venendo poi alla questione in se stessa, io convengo volentieri coll'onorevole De Cesare che il dazio di importazione sui cereali sia condannato dalla buona logica e dalle buone teorie economiche. Bisogna però anche fare qualche distinzione, e non ritenere l'assioma in modo assoluto.

Affinchè il dazio di importazione sui grani e sulle granaglie produca l'effetto economico a cui allude l'onorevole De Cesare, occorre che all'atto pratico concorrano alcune condizioni, cioè che siano le stesse la qualità e la destinazione del cereale importato e di quello prodotto nel paese.

Allorquando concorrano queste due condizioni si avrà l'effetto....

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
Senatore DE CESARE. Domando la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE.... di un grande rincaro del prezzo del genere indigeno. Ma l'onorevole De Cesare sa benissimo che queste due condizioni non si verificano negli anni normali, ma si possono verificare soltanto ed anche in modo limitato in anni di carestia. Dimodochè l'abolizione, come provvedimento normale di finanza, io non credo che sia raccomandata da evidentissime ed irresistibili ragioni.

Ad ogni modo è ragionevole che il Governo debba pensare all'abolizione di questo dazio, il quale è uno di quelli destinati a sparire dalla nostra legislazione finanziaria. Ma per quanto io abbia questa convinzione scientifica comune a quella dell'onor. De Cesare, non posso però assumere l'impegno di presentare immediatamente alla riapertura della Camera dei Deputati un progetto di legge. Ed io non posso assumerlo, primieramente perchè, siccome dobbiamo prevedere normali e non straordinarie le condizioni dell'anno venturo e de' successivi, non credo che si debba correre molto frettolosamente a privare le finanze di questo sussidio; in secondo luogo ancora perchè non conviene che il Governo italiano resti addirittura disarmato anche colla prematura abolizione di questo dazio nelle future negoziazioni di trattati di commercio con altre nazioni.

Quindi io spero che l'on. Senatore De Cesare vorrà esser pago di queste considerazioni, per le quali concludo, che pur convenendo con lui sopra l'opportunità dell'abolizione di questo dazio, non posso però assumere l'impegno di proporla subito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Io non posso che ringraziare l'onor. Ministro dei Lavori Pubblici per aver risposto cortesemente a tutte le domande mie. Mi rincresce solamente che quanto all'ultima mia domanda, nella quale io sperava di poter ottenere un lavoro immediato per la mia provincia, non sia nelle sue facoltà di poter ottemperare al mio desiderio, che è un desiderio non personale, ma di tutta la provincia; e mi rincresce tanto più, inquantochè se questa legge non si trovasse nelle nostre mani in un momento in che la Camera è sciolta o proro-

gata e quindi vi ha impossibilità di poter modificare la legge, io avrei desiderato di domandare che quelle stesse facoltà che sono accordate al Ministro per casi contemplati in questa legge, fossero accordate per facilitare altri lavori, i quali si trovassero al momento preparati, come è quello cui ho accennato della ferrovia Civitanova-Macerata.

È chiaro che il signor Ministro non può impedire che si lavori, ma è altrettanto chiaro che non vi è nè provincia, nè Consiglio provinciale che possano prendere sopra di sé il carico di fare dei lavori per i quali il Governo deve dare una quota, se non che con l'assenso del Governo.

Se dunque il Governo non ha la facoltà di poter promettere queste quote, è chiaro che bisogna subire la condizione che ci è fatta, di non potere introdurre neppure un desiderio in questa legge di che ora si tratta, e perciò non si potrebbero incominciare i lavori.

Con questo ringrazio di nuovo l'onor. signor Ministro della cortesia delle risposte fattemi.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *Relatore*. Signori Senatori. Se non fosse che la Relazione è stata distribuita molto più tardi di quello che io avrei desiderato e di quello che ho cercato di ottenere, io non crederei necessario di prendere la parola in questa discussione, tanto più che nessuno finora ha veramente oppugnato la legge. Mi limiterò dunque a dire due parole, riepilogando in sostanza quello che è sviluppato nella Relazione.

La legge che vi è presentata, mentre ha i caratteri di una legge necessaria per attivare lavori su tutta l'estensione del Regno, collo scopo di soccorrere le popolazioni laboriose che versano in gravi strettezze, permetterà di farlo senza aggravio per il Tesoro: imperocchè si tratta di autorizzare lavori che prima o poi si sarebbero dovuti fare. Quindi io credo molto degno di essere applaudito il pensiero che ha avuto il Governo di approfittare di questo momento per fare approvare dal Parlamento costesti lavori, conciliando il doppio effetto di non avere ad inscrivere nei Bilanci avvenire, e di soccorrere le classi lavoratrici.

Questo è il concetto che io ho cercato di spie-

gare nella Relazione, il quale mi pare debba pienamente tranquillizzare il Senato.

Se la votazione un poco sollecita di questo progetto che ha l'apparenza di essere molto grave, ha sollevato qualche difficoltà e promosso una discussione, probabilmente ciò è avvenuto perchè la Relazione non è stata distribuita abbastanza in tempo.

Infatti, gli onorevoli preopinanti hanno sollevato talune questioni, cui il progetto di legge non dava direttamente luogo, come la questione ferroviaria e la questione del dazio sul grano. Intorno a codesto argomento io non mi diffonderò.

Dirò solamente che la questione del dazio sul grano probabilmente farà argomento di discussione nelle prossime sedute che il Senato deve tenere.

Evidentemente, o Signori, si tratta di un dazio che nei momenti difficili fa rincarare il grano di lire 1, 60 al quintale e non dà allo Stato che quattro o cinque milioni.

L'opportunità di abolirlo si vede chiara da queste poche parole; non mi estendo adunque su questo punto, e ripeto che mi riservo a tornare su questo argomento nella prossima discussione finanziaria fissata a gennaio.

Non dirò niente della questione ferroviaria. Le ragioni addotte dall'onor. signor Ministro bastano a persuadere che non si poteva contare sulle ferrovie per intraprendere lavori solleciti.

In sostanza, concludo che mi pare che il Senato possa votare liberamente e con piena coscienza l'attuale progetto di legge.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Dirò due sole parole al signor Ministro delle Finanze.

A me sembra un errore il sostenere che bisogna che il grano proveniente dall'estero sia eguale a quello dell'interno per poter recare qualche piccolissimo aumento al prezzo dei cereali.

No, signor Ministro, la cosa non è così. È indubitato che i prezzi seguono la qualità dei generi; ma rispettivamente a ciascuna qualità ed a ciascun prezzo relativo il fenomeno economico che produce il dazio d'introduzione costantemente è questo; cioè di aumentare nel mercato interno di una lira e 40 centesimi il

prezzo di tutto il grano che si è prodotto nel paese, e di rimbalzo aumenta pure proporzionalmente il prezzo relativo dei cereali minori.

È questo il fenomeno avvalorato dall'esperienza, e non ci son teorie che possano distruggerlo. Fu ben altro l'intendimento dell'onorevole Ministro nel rifiutarsi di abolire il dazio di una lira e 40 centesimi sui grani esteri. L'intendimento fu di aumentare i proventi delle imposte indirette e di tutte le piccole entrate per la idea fissa dell'abolizione del macinato. Dica questo l'onorevole Ministro, e dirà cosa esatta; ma non sostenga l'inefficacia del provvedimento da me proposto sin dal 20 giugno di questo anno.

Infine che non sia una misura eminentemente economica, utile ed efficace, soprattutto negli anni di carestia, di togliere un'imposta sulla introduzione del grano estero, io me ne appello a chi sa e a chi non sa di economia.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non starò a tediare il Senato con una discussione accademica di economia politica. Il momento è ben poco opportuno.

L'on. De Cesare mi pare abbia errato nell'attribuirmi un errore.

L'errore mio, secondo l'on. De Cesare, sta in ciò, che non è vero che il fenomeno economico del rialzo del prezzo del grano interno non si verifica quando il grano dell'estero ha qualità e destinazione diverse. Ora, io sostengo precisamente che occorre questa condizione. E senza entrare in discussioni puramente scientifiche, ne darò una prova di fatto.

Noi sappiamo dalle statistiche dell'importazione e dell'esportazione dei grani che l'importazione non supera d'ordinario grandemente la quantità esportata; e i cereali esteri sono destinati principalmente ad usi industriali, facendo poca o nessuna concorrenza a quelli destinati all'alimentazione.

Del resto, non c'è divergenza di principî. Quanto alla cosa in sè, anch'io credo che questo dazio sia dei più nocivi, ma mi pare solamente che non vi sia ragione immediata per abolirlo.

Senatore DE CESARE. Lo ammetterà quando avremo un eccellente raccolto. Il soccorso di Pisa.

MINISTRO DELL'INTERNO. E allora conserveremo il macino.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere di urgenza alla esecuzione delle opere pubbliche ordinate con questa legge e con quella del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1880, ed il cui valore di appalto per ciascuna opera non superi le lire 300,000.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente, sentito soltanto il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei Lavori Pubblici potrà per la stipulazione dei contratti abbreviare i termini degl'incanti.

(Approvato).

Art. 3.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratto da stipularsi dopo pubblici incanti, quando si tratti di spesa superiore a lire 100,000; e quelli da stipularsi dopo licitazione privata, quando la spesa sia maggiore di lire 50,000.

(Approvato).

Art. 4.

Si potranno stipulare contratti a partiti privati, qualora la spesa dell'opera non ecceda le 20,000 lire. Ove si tratti d'una spesa che ascenda alle lire 50,000, si potrà dispensare dalle formalità degl'incanti purchè vi concorra il parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 5.

Pei lavori che devono eseguirsi ad economia, se la spesa superi lire 20,000 è necessario il parere del Consiglio di Stato, allorchè a parere del Consiglio dei lavori pubblici i lavori siano di quelli che ammettono dilazione.

(Approvato).

Art. 6.

Per le opere contemplate in questa legge, il Prefetto della provincia in cui l'opera dovrà essere eseguita, potrà, udito l'ingegnere capo del Genio civile, autorizzare l'incominciamento dei lavori immediatamente dopo l'aggiudicazione.

In tal caso il direttore dell'opera terrà conto di tutto ciò che siasi predisposto o somministrato dallo appaltatore per il reintegroamento della spesa prima che il contratto sia stato approvato; ed il relativo pagamento, sul fondo assegnato per l'opera, sarà autorizzato con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 7.

Le somme da prelevarsi da ciascun capitolo del Bilancio, con mandati a disposizione per il pagamento degli acconti, potranno ascendere a lire 100,000.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 10 milioni da iscriversi in appositi capitoli nella parte straordinaria del Bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1879.

La ripartizione di tale somma per capitoli e per articoli è stabilita come alla tabella A per le opere indicate nelle tabelle B, C, D, E, F, G annesse alla presente legge. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 9.

Nei Bilanci dell'entrata dal 1881 in poi saranno iscritte in appositi capitoli le quote delle somme dovute dagli enti morali interessati per

concorso alle spese delle opere previste nella presente, in conformità delle leggi rispettive.
(Approvato).

Art. 10.

Per le opere comunali o provinciali, è data facoltà al Prefetto di ogni provincia di abbreviare i termini degl'incanti, sentito il parere del Consiglio di prefettura.

La Deputazione provinciale per la Provincia, e la Giunta comunale pel Comune potranno ordinare la stipulazione dei contratti a partiti privati, purchè per la Provincia il valore dell'appalto non ecceda lire 10,000, e pel Comune lire 1000.

Pel Comune, ove il valore dell'opera sia superiore alle lire 1000, sarà necessaria l'autorizzazione del Prefetto.

(Approvato).

Art. 11.

È aperto al Ministero della Guerra un credito di lire un milione, per la continuazione dei lavori negli opifici militari. Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo, nella parte straordinaria del Bilancio della Guerra per il 1879.

(Approvato).

Art. 12.

È autorizzata la spesa straordinaria di due milioni di lire da iscriversi in speciale capitolo nel Bilancio del Ministero dell'Interno per sussidi ai Comuni e Consorzi deficienti di mezzi, allo scopo di abilitarli alla immediata esecuzione di opere pubbliche d'interesse locale.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta per decreto reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta di cinque Senatori e di cinque Deputati scelti dalle due Camere, o dai rispettivi Presidenti, in caso in cui le Camere non siano riunite.

(Approvato).

Art. 13.

Nulla resta innovato con la presente legge

alle norme vigenti per l'approvazione dei conti finali e pei pagamenti a saldo.

(Approvato).

Art. 14.

La presente legge avrà vigore dalla data della sua pubblicazione a tutto aprile 1880.

Per la esecuzione della medesima sarà provveduto con decreto reale deliberato in Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

TABELLA A.

Opere straordinarie da eseguirsi sull'assegnamento straordinario di lire 10,000,000.

Capitolo . . . <i>Ponti e strade.</i>	
Art. 1. Strade di serie . . . L.	2,000,000
Id. 2. Strade di Sicilia e Sardegna in corso di costruzione ed opere parziali in diverse strade . . . »	1,500,000
Id. 3. Strade obbligatorie . . . »	1,000,000
	L. 4,500,000
Capitolo . . . <i>Opere idrauliche.</i>	
Art. 1. Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria L.	4,000,000
Id. 2. Bonifiche . . . »	500,000
Id. 3. Porti . . . »	1,000,000
	5,500,000
Totale . . . L.	10,000,000

Per le tabelle B, C, D, E, F, G, vedi stampato della Camera dei Deputati, N. 272 A.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge N. 173.

PRESIDENTE. Viene ora il progetto di legge intitolato: « Proroga degli accordi di commercio e di navigazione con la Gran Bretagna, il Belgio, la Svizzera e la Francia, e del trattato di commercio 31 dicembre 1865, e della convenzione di navigazione 14 ottobre 1867 con la Germania ».

Si dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

Senatore PEPOLI G., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G., *Relatore*. Debbo dichiarare che la Relazione su questo progetto di legge, ancorchè non sia stata distribuita ai signori Senatori, è pronta; ho anzi qui le bozze di stampa; se il Senato desidera che ne dia lettura, sono ai suoi ordini.

PRESIDENTE. Favorisca dunque di leggerla.

Senatore PEPOLI G., *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Dopo le dotte Relazioni che noi abbiamo già avuto sull'argomento intorno al quale oggi il Governo ci chiede il nostro voto; dopo le illustrazioni splendide per profondità di sapere e per copia di fatti che ci vennero sia da questo che dall'altro ramo del Parlamento; dopo il rapporto breve, ma, diremo, tutto sangue e muscoli, con cui l'onor. Boselli, interprete del voto unanime degli Uffici, invitava la Camera dei Deputati ad approvare la domandata proroga delle convenzioni commerciali, io non vorrei certo avventurarmi nella difficile impresa di ridimostrarvi *in extenso* tutta la convenienza di dare noi pure il nostro voto favorevole, e tanto meno diffondermi sul perchè di essa convenienza.

Mi mancherebbe il tempo per farlo, e mi mancherebbe la novità delle argomentazioni, soprattutto mancherebbemi poi lo splendore d'ingegno di coloro che mi precorsero nella via, per la quale a me convenne mettermi con tanta fretta e a lavoro quasi esaurito.

Non è ad un'ampia e minuziosa relazione sul progetto di legge votato dalla Camera che io potevo esser chiamato attualmente: l'opera mia dovea restringersi, per necessità dal fatto mio indipendente, dentro limite ben più ristretto e modesto: quello, direi, di una semplice presentazione all'approvazione.

Il tempo ne incalza, ed io temerei d'interpretare falsamente il mandato che mi fu conferito dai miei onorevoli Colleghi, qualora facendo risollevar discussioni su questioni di massima, o su questioni incidentali, che in tale materia non mancano mai di presentarsi numerose, diventassi causa di un indugio che potrebbe creare mille imbarazzi nei rapporti degli scambi internazionali fra il nostro paese e le altre nazioni. E come trovomi d'accordo col mio

onorevole amico Luzzatti nel ritenere che l'argomento possa richiedere per la sua importanza un diffuso esame, debba sempre, in tesi generale, esser fatto oggetto di minuta ed accurata analisi, così sono del suo stesso avviso quando afferma che non ce lo consente, in questo momento, il pochissimo tempo e l'imminente scadenza dei termini dei trattati in corso.

Mi limiterò dunque a poche osservazioni d'indole generale e brevissime.

V'è anche troppo noto, come presentemente corrano tempi difficilissimi per la conclusione di trattati di commercio, che restino improntati a quei principi di libertà e di leale e schietta amicizia, in cui mi rallegro di vedere che noi si continua a serbar viva fede e costante.

Il protezionismo, e il partito della tariffa generale risuscitato, direi, più ardito di prima e, certo, non meno forte e potente se rammentiamo che il colosso germanico ne ha fatto la sua bandiera, non ha risparmiato nulla per esercitare sugli Stati e sull'opinione pubblica una pressione favorevole ai suoi disegni.

« Tutti gli Stati si spiano, si osservano, indugiano, diffidano gli uni degli altri » scriveva in questi giorni un nostro illustre economista. E infatti, perfino l'Inghilterra, la patria del libero scambio, la terra dove nacquero i più strenui campioni del *free-trade* e da dove ci vennero i primi esempî e la prima prova di meravigliosi successi, tentenna ora, esita e ricorre ai mezzi termini, alle scappatoie, per velare la sua politica economica mutata già o che sta per mutarsi. La qual condizione generale di mutua diffidenza non solo, ma eziandio di una certa ostilità palese e manifesta a voler riconoscere per base di qualsiasi convenzione mercantile la formula sacramentale del *do ut des*, non poteva certo agevolare al nostro Governo l'arduo compito di una revisione e rinnovazione dei trattati commerciali che scadevano. E debbesi pur anco confessare con aperta franchezza, che le frequenti crisi ministeriali non devono neppur esse aver giovato a rendere più facile l'impresa.

Egli è evidente che il maggior interesse del nostro commercio e delle nostre industrie, avrebbe domandato una pronta conclusione di trattati stabili, definitivi, conclusi per un certo numero d'anni, e tali da permettere alla nostra popolazione commerciale la garanzia di larghe

previsioni. Chi non comprende che un trattato provvisorio, lasciando sempre involto l'avvenire in una nube d'incertezza più o meno vaga, scoraggia dalle grandi operazioni, impedisce gli affari di maggior rilievo, rallenta la fecondità degli scambi internazionali, nuoce così allo sviluppo della produzione, allo svolgimento del lavoro e conseguentemente al massimo incremento della ricchezza del paese? Gladstone, il di cui nome risuona oggi e in Inghilterra e in Europa attraverso l'aureola luminosa dei nuovi trionfi procacciatigli dalla incrollata fede ai principî di vera libertà, Gladstone, la parola del quale in questi argomenti puossi dire quasi debba formar testo, asseriva e dimostrava con elequenza di fatti inoppugnabili « come il reddito di un paese e la sua ricchezza si misurino dall'estensione, dall'entità del suo commercio ».

Devesi ritenere fosse per l'appunto questo il concetto che faceva pressione sulla mente dell'onorevole Relatore della Commissione nominata dalla Camera dei Deputati, allorquando fu tratto a scrivere, essere urgente che si annunzi « senza maggiore indugio, alle industrie, ai commerci, ai navigatori italiani, quale reggimento daziario, quali patti di navigazione saranno in vigore al sorgere del nuovo anno, ormai imminente, tra il nostro paese e i popoli coi quali abbiamo attività di traffici e ragioni non poche di interessi, di concorrenza, di scambi ».

E, in mancanza di trattati definitivi, che non si poterono concludere dal Governo per motivi totalmente indipendenti dalla sua volontà, conviene che tale annunzio esplicito, ufficiale, si faccia intanto provvisoriamente approvando gli accordi già presi. Il che non solo non ci nuocerà, ma darà modo al Governo di scendere in quella lotta di pretese, d'astuzie, d'accorgimenti d'ogni guisa, che non mancherà di iniziarsi fra i varî Stati, allo scopo di concertare insieme le tariffe doganali, preparato da uno studio più profondo e più minuzioso delle condizioni della nostra vita industriale e commerciale e dei suoi più sentiti bisogni, di quanto non sarebbe stato nelle presenti circostanze. E poichè per il miglior suo vantaggio importa che esso possa cimentarsi, nel prossimo conflitto di interessi, sorretto dalla più estesa conoscenza dei fatti economici che debbono fornirgli il più essenziale criterio direttivo e regolatore (co-

noscenza di cui finora, probabilmente, non ebbe il tempo sufficiente per impadronirsi) così, ecco che, per questo riguardo almeno, l'obbligo della proroga di un accordo provvisorio non riesce nocivo.

Non è ch'io voglia con queste mie parole ingenerarvi il dubbio che, relativamente ai problemi del sistema doganale di un paese, io non tenga alcun calcolo dei principî della scienza: tutt'altro! Credo benissimo che il Royer-Collard esprimesse una verità profonda, allorchè diceva che il professare dello sdegno per le teorie astratte, era vantarsi di non comprendere ciò che si dice quando si parla, nè ciò che si fa quando si agisce. Ma nello stesso tempo poi credo, collo Chevalier, che a fianco delle idee generali ed elevate che seducono e piacciono all'intelligenza e coltivano lo spirito, siavi anche un'altra autorità, l'esperienza, che bisogna consultare con scrupolosa attenzione, poichè è quella che decide in ultima istanza.

L'illustre economista francese, di cui le discipline economiche ne compiangono la recente perdita dolorosissima, diceva ancora: « che la esperienza era il crogiuolo nel quale era necessario si fondessero i postulati della teoria, affinchè non vi avesse poi a rimanere che il metallo puro da ogni lega ».

Volentieri, onorevoli Colleghi, io esorto il Governo a ben rammentarsi di ciò, allorchè si tratterà di venire alla scoperta ed all'applicazione pratica di quei temperamenti ai principî scientifici, che più efficacemente valgano a impedire quanto pur troppo spesso si è avverato; cioè, che gli interessi altrui ne rimanessero avvantaggiati a scapito dei nostri.

Egli stesso possiamo ritenere ce n'abbia data formale promessa, quando per bocca del suo Presidente, l'onorevole Cairoli, ci dichiarava, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, che di quest'indugio ne avrebbe approfittato per istudiare e per preparare opportune trattative, nelle quali gl'interessi, così delle industrie, come delle produzioni d'Italia, siano giustamente contemplati, come hanno diritto di esserlo, e come lo esige il principio irrecusabile della reciprocità. L'on. Presidente del Consiglio riferivasi con queste parole alle relazioni in cui ci troviamo colla Germania, il vero *point faible* della nostra politica doganale: ma ciò non impedisce che quelle parole, da lui pronunciate, non

possano esser considerate come criterio dirigente del Governo nella conclusione definitiva dei vari trattati di commercio. La questione dei rapporti in cui si trova il nostro paese col l'Impero Germanico riguardo agli scambi internazionali, dette origine, nella Camera dei Deputati, ad una discussione della più capitale importanza. Nè poteva non esser così. In verità, la condizione fatta al nostro paese dalla severa misura adottata dal principe Bismarck doveva necessariamente nuocerci in particolar modo. Vincolati dalla clausola del trattamento della nazione più favorita, noi garantiamo alla Germania moltissimi vantaggi; tutti quelli per esempio che abbiamo accordati all'Impero Austro-Ungarico in compenso delle parecchie concessioni ch'esso ci ha fatto; senza che, in contraccambio, noi s'abbia altro beneficio all'infuori della sicurezza che le nostre merci non correranno il pericolo d'esser colpite da una tassa addizionale sino al 50 per cento dell'importo della tassa di tariffa, soprata tassa che, per disposizione della tariffa doganale germanica del 15 luglio, è data facoltà al Governo d'imporre su quei prodotti che vengono da Stati i quali trattano le navi tedesche ovvero le merci d'origine tedesca più sfavorevolmente di quelle d'altri Stati. Molto magro conforto, se vogliamo, ma di cui, ammenochè non si voglia entrare in una guerra di tariffe disastrosissima sempre, bisogna pure per il momento appagarsi, aspettando, come l'Inghilterra e l'Olanda, che il prevalente sentimento protezionista del Cancelliere rimanga alquanto temperato. Facciamo sì la nostra protesta e soprattutto prendiamo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio, esortandolo ad una condotta ferma e risoluta!

Due altre questioni, e del massimo interesse per la prosperità del nostro commercio, conveniva fossero alquanto chiarite e discusse onde richiamare su esse, con speciale cura, l'attenzione del Governo.

L'industria vinicola è tale da cui la nostra patria attendesi, col tempo e cogli ultimi progressi tecnici che si vanno attivamente promovendo ed in parte anche effettuando, una fonte sicura di larghi guadagni. Naturale dunque la preoccupazione generale che vediamo nella nostra popolazione, affinchè i vini che noi ricaviamo dai copiosi vigneti che si coltivano, ottengano le più facili condizioni di spaccio.

Parecchi fatti, e l'incremento delle nostre esportazioni, ci accennano già ad un maggior apprezzamento che di essi si va facendo anche all'estero. Ecco dunque perchè si tende ad ottenere per i nostri vini almeno parità di trattamento a quello che hanno i vini che si esportano da altri paesi. Abbandonando la questione minore, alla quale intenderebbe di dare origine la Francia colle sue velleità di voler ottenere un rialzo nel dazio d'introduzione da franchi 3,50 a 4,50, e, contemporaneamente, una diminuzione sulla scala alcoolica da 14 gradi a 12 gradi, abbandonando, dico, tale ulteriore incidente solo per restare dentro quei limiti di brevità a cui fui costretto dalla ristrettezza del tempo accordatomi, è troppo evidente, per contestarlo, che il trattamento fatto dall'Inghilterra ai vini nostri per la vecchia tariffa che scade, è di tal onere all'industria enologica italiana che domanda seriamente nel nostro Governo la maggior sollecitudine ad ottenere una qualche mitigazione. Una lieve concessione all'Inghilterra sui prodotti di qualche sua industria, può agevolarci forse il conseguimento di una misura, che oltre al mettere su piede di parità i nostri vini con quelli francesi, ci sarà eziandio di un vantaggio ben più che remuneratore del lieve sacrificio che imporremo alla produzione indigena della merce inglese favorita. Dobbiamo però conseguire questo risultato senza aprire, per similitudine di tessuti, la porta alla frode, imperocchè allora il danno bilancerebbe il beneficio.

Finalmente, un ultimo quesito delicatissimo, del quale non posso omettere di darvi contezza, sia pur fuggevolmente, come degli altri per esser stato anche questa causa di discussioni abbastanza vive ora e vivissime in altri momenti, è quello della condizione che potrà esser fatta, mercè l'elasticità della Convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia del 13 giugno 1862, a quelle barche nostre che andranno alla pesca del corallo sulle coste dell'Algeria.

Vi son stati de' momenti in cui fu messo a dura prova lo stesso affetto alla comune patria nostra di que' poveri padroni di barca: posti, per il decreto presidenziale del 19 dicembre 1876, fra la rovina della loro ardimentosa e penosa industria e la rinuncia alla nazionalità italiana, essi hanno dovuto lottare energica-

mente di buon volere per non abbracciare immediatamente il secondo partito.

Per buona ventura il Governo seppe agire in modo da ottenere che l'azione del decreto presidenziale rimanesse sospesa per un certo determinato tempo; quindi di sospensione in sospensione si è continuato ad arrestare l'applicazione di fatto del terribile decreto pendente sempre sul capo dei nostri armatori e padroni di barca, che frequentano il mare algerino per la pesca del corallo, finchè si è venuti alla clausola dello *statu quo*, per questo riguardo inserita ora nella nota dell'incaricato d'affari italiano a Parigi del 26 novembre 1879. Così indeterminata, quella clausola può lasciar sussistere sulla nostra popolazione marinaia delle dubbiezze inquietanti che il Governo dovrà combattere ora, e distruggere quando si tratterà di concludere la Convenzione definitiva colla Francia.

Ma il quesito cui siamo venuti accennando, non costituisce che l'episodio principale, dirò, dentro la questione generale delle condizioni fatte alla nostra marineria dalla Convenzione del 1862, le quali non riuscirono purtroppo, nei loro effetti, molto confortanti. Il deperimento della nostra marina mercantile è un fenomeno complesso, intricato, che va studiato ed esaminato sotto più aspetti, e che so con quale intensità preoccupi attualmente il Gabinetto. Ma non nel solo campo tributario potrà essere adottata qualche misura di pronta efficacia ad imprimerle un nuovo impulso di vita vigorosa e progressiva; con un'azione saggiamente previdente e anche provvidente, spiegata ogniqualvolta si tratterà di concludere una convenzione marittima, non sarà difficile l'assicurarle vantaggi che sensibilmente contribuiscano a farla camminare in quella nuova direzione più proficua, per cui dobbiamo sforzarci, con tutti i nostri mezzi migliori, a metterla.

« Si dee porre ogni zelo, scriveva l'onorevole Boselli nella sua Relazione, si deve energicamente operare perchè essa trovi almeno nelle Convenzioni marittime, e segnatamente in quella colla Francia, mercè una vera ed equa reciprocità, migliore soddisfazione ai suoi legittimi interessi, ai suoi urgenti desiderî ». Ed io credo interpretare il voto de' miei onorevoli Colleghi ripetendo qui questa medesima raccomandazione.

Restano infine due ultimi punti, che non mi potrei permettere di lasciar passare inosservati affatto, per tema si potesse dubitare che io non vi annetta alcun valore: — quello dell'alto dazio imposto dalla tariffa belga alle nostre frutta, destinate a diventare un ramo di speculazione molto proficuo per il nostro paese, cui allietta il caldo sole di mezzogiorno; e quello del cartello doganale colla Svizzera.

Ma, su entrambi questi punti, furono anche troppo esplicite le dichiarazioni fatte dal Governo; il quale ha mostrato con ciò d'essere animato da deliberazioni lungamente riflettute e saldamente accettate.

Questa rapidissima rassegna delle complicate quistioni che si connettono alla proroga degli accordi commerciali esistenti, rassegna che per mia deficienza non poteva, come già dissi, non riuscire povera di concetti e d'argomenti, e che la fretta di concludere m'impedì rendere di una forma meno disadorna, non prefiggevasi altro scopo che richiamarvi alla convenienza di approvare il progetto di legge che vi è sottoposto, non senza far voti che in altra consimile opportunità possa al Senato esser lasciato tempo sufficiente per esaminare con maggior ponderatezza i gravi interessi che vi rimangono implicati.

Tale è il voto della Commissione Centrale da voi nominata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE CESARE. Siccome alla proroga dei presenti trattati dovranno seguire le negoziazioni per i trattati definitivi, così io prego gli onor. Ministri degli Esteri e di Agricoltura, Industria e Commercio a non volere obliare le discussioni di questo Senato avvenute nel maggio e giugno del 1878.

È vano che io mi faccia a raccomandare una produzione più che un'altra del nostro paese. I trattati sono convenzioni bilaterali, e il punto di convenienza degli interessi reciproci convien che sia stabilito dalle parti contraenti. Ma non è così per i principî economici direttivi e pel carattere degli Stati, che le medesime parti contraenti non possono disconoscere.

Gli on. Ministri, ai quali rivolgo la parola, sanno bene che il carattere economico dell'I-

talia è l'agricolo-commerciale; sanno pure che le maggiori nostre produzioni sono le agricole, e ciò basta.

In secondo luogo, io li prego d'insistere sul principio di una saggia e temperata libertà commerciale, la quale ha provato anche in quest'anno a tutto il mondo come e quanto sia difficile la carestia nei paesi che amano e difendono la libertà, mentre nei paesi che si sono per poco affidati al protezionismo, oggi si soffre la fame.

Spero che gli on. Ministri degli Affari Esteri e di Agricoltura, Industria e Commercio vorranno fare buon viso a queste mie preghiere.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Risponderò con poche osservazioni all'onorevole Relatore, col quale mi congratulo d'aver, malgrado l'incalzare del tempo, saputo così maestrevolmente trattare l'ardua questione.

La proroga dei trattati era evidentemente una necessità; sotto questo aspetto può anzi considerarsi come un vero beneficio per i mali maggiori che così si vengono ad evitare.

Il ritardo non è dipeso dalla volontà nostra. Il Senato ben comprende come noi, che vogliamo un assetto sollecito e definitivo dei nostri rapporti commerciali colle altre Potenze, non dobbiamo prendere l'iniziativa di espedienti che implicano necessari ritardi. Possiamo accettarli ma a patto che ne sia immune la nostra responsabilità.

L'onorevole Relatore raccomandava soprattutto l'industria vinicola per le nuove trattative, ed osservava principalmente quanto sia grave il dazio in Inghilterra. Ciò è vero; imperocchè per i vini come i nostri, che hanno una forza alcoolica superiore al punto di demarcazione tra le due classi della tariffa inglese, il dazio è veramente enorme; di circa 76 lire all'ettolitro.

Le raccomandazioni dell'onorevole Relatore saranno adunque accolte, e noi ci auguriamo che lo sperato beneficio si ottenga col nuovo trattato di commercio.

L'onorevole Pepoli ci ha anche fatta una raccomandazione circa la materia della navigazione.

Devo osservare a questo proposito che la riserva di una proroga ulteriore, dopo il 31 dicembre 1880, è tutta a beneficio nostro. Imperocchè non si è punto inteso di pattuire una

proroga già fin d'ora concordata; trattasi invece di una promessa di trattare su quella base, ed il Parlamento poi sarà, come è naturale, giudice di ciò che sia per convenire.

Un'altra raccomandazione ci fu fatta relativamente al cartello doganale colla Svizzera.

È giusto il desiderio; ed io posso dichiarare che nel negoziare un nuovo trattato od un'altra proroga colla Svizzera noi insisteremo nella domanda già fatta circa il cartello doganale. Come ho osservato nell'altro ramo del Parlamento, è una questione di moralità, e le questioni di moralità non si discutono, si impongono. Per la natura stessa dei confini, per i vincoli di amicizia che uniscono l'Italia e la Svizzera, è quasi un dovere, un interesse comune, di intenderci per cooperare alla repressione del contrabbando. Affermiamo dunque che il cartello doganale non farà che stabilire norme più precise sul modo con cui possa funzionare questa naturale ed amichevole cooperazione.

Se non erro, l'on. Relatore non ha fatto altre raccomandazioni.

Dichiaro ora di accettare ben di cuore quelle che mi fa l'on. mio amico, il Senatore De Cesare, ricordandomi le sapienti discussioni che hanno già avuto luogo nel Senato in altre circostanze. Con tanto maggior piacere le accetto, in quanto che esse sono per il principio di una sana libertà e come tali riescono perfettamente conformi alle convinzioni del Governo. Quando pure teorie diverse prevalgano altrove, non le prenderemo mai per norma delle nostre trattative, e siamo ben lieti di vedere come non dominino nel nostro paese; di guisa che possiamo dire di essere anche in ciò concordi colla pubblica opinione.

Credo di non avere altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa. Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione:

1. Alla dichiarazione scambiata a Roma l'11 novembre 1879 per mantenere in vigore fino a tutto il 31 dicembre 1880, il trattato di commercio e di navigazione del 6 agosto 1863 tra l'Italia e la Gran Bretagna;

2. Alla dichiarazione scambiata a Roma il 18 novembre 1879 per mantenere in vigore fino a tutto il 31 dicembre 1880 il trattato di commercio e di navigazione del 9 aprile 1863 fra l'Italia ed il Belgio;

3. Alla dichiarazione scambiata in Roma il 18 novembre 1879, per mantenere in vigore fino a tutto il 31 dicembre 1880 la convenzione di commercio del 28 gennaio 1879 fra l'Italia e la Confederazione Svizzera;

4. Alla dichiarazione scambiata a Parigi il 26 novembre 1879 per mantenere in vigore fino a sei mesi dopo la promulgazione della nuova tariffa generale delle dogane francesi, la convenzione di commercio del 15 gennaio 1879 fra l'Italia e la Francia;

5. All'accordo derivante dallo scambio di note avvenuto a Parigi il 26 novembre 1879, mercè il quale viene mantenuto in vigore, fino a tutto il 31 dicembre 1880, la convenzione di navigazione fra l'Italia e la Francia del 13 giugno 1862.

È aperta la discussione su questo articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 1880, il trattato di commercio tra l'Italia e la Germania del 31 dicembre 1865 e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora prego i signori Segretari a voler procedere allo spoglio delle urne per le due leggi già votate.

Risultato della votazione:

Approvazione di due contratti di permuta di beni demaniali con altri dei Comuni di Forlì e di Patti.

Votanti	73
Favorevoli	69
Contrari	4

(Il Senato approva).

Affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi ed altre simili prestazioni dovute al Demanio, al patrimonio amministrato per conto della Pubblica Istruzione, al Fondo per il Culto ed al R. Commissariato dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

(Il Senato approva).

Approvazione dei progetti di legge, N. 171, 172, 179, 168.

PRESIDENTE. Prego la Commissione del progetto per la proroga dei termini relativi all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, a voler prendere il suo posto. Invito il Senatore Miraglia a voler leggere la Relazione.

Senatore MIRAGLIA, legge:

SIGNORI SENATORI. — Il progetto di legge, inteso a prorogare sino a tutto il mese di dicembre 1881, i termini relativi alla commutazione in canone in danaro delle decime ex feudali nelle Provincie napoletane e siciliane, è inevitabile dopo la legge 29 giugno 1879, la quale portò sostanziali modificazioni alla precedente legge 8 giugno 1873.

Resa per vero obbligatoria con la legge 8 giugno 1873, nel termine di un triennio, la commutazione in canone in danaro delle prestazioni dei prodotti in natura, che si pagavano agli ex feudatari dai coloni inamovibili, tale commutazione non potè effettuarsi nei tre anni stabiliti dall'art. 21 della legge 8 giugno 1873, nonostante le proroghe accordate con le leggi 7 giugno 1876, 30 maggio 1877 e 23 maggio 1878; per la ragione che in talune Provincie non lievi difficoltà s'incontrarono pel dispendioso procedimento, per la gravezza delle tasse ipotecarie e pel criterio che servire doveva di base alla valutazione del canone.

Per facilitare adunque un compito sì grave fu emanata la legge 29 giugno 1879, sei mesi prima che scadesse l'ultima proroga accordata con la legge 23 maggio 1878. E si vede bene che in un periodo di tempo sì breve non si è potuto portare a compimento il nuovo proce-

dimento, necessario, quando le parti non sono d'accordo, ad eseguire la commutazione delle prestazioni. Se non si accordasse una nuova proroga, resterebbe sospesa dal 1° gennaio 1879 in poi la prestazione in natura delle decime ex feudali con grave perturbamento degli interessi dei creditori delle prestazioni.

Mentre adunque l'Ufficio Centrale trova giusto e ragionevole il progetto di legge, fa voti perchè altre proroghe non vengano in avvenire accordate, poichè un altro biennio è più che sufficiente all'accertamento del canone in danaro. Molti creditori hanno di già senza scalpore eseguita la commutazione e liquidato il canone, e gli altri che si sono spaventati delle difficoltà, possono essere ben lieti del volontario ritardo per avere migliorato la loro condizione in ordine alla valutazione del canone, stante la sostanziale modificazione portata con la legge 29 giugno 1879 all'art. 4 della legge 8 giugno 1873.

L'Ufficio Centrale non ha a dubitare che il Governo non incontrerà difficoltà ad accettare la raccomandazione di non pensare ad ulteriori proroghe, onde finisca una volta per sempre quel semenzaio di odî e di controversie, che sono una conseguenza necessaria della comunione dei prodotti della terra, e tutto ciò a tacere che la libera contrattazione degli immobili incontra gravi ostacoli per la pendenza dei termini ad eseguire la commutazione.

È con tali raccomandazioni che l'Ufficio Centrale propone l'adozione pura e semplice del progetto di legge.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge. (V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si passa alla discussione parziale degli articoli.

Art. 1.

I termini fissati negli articoli 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, n. 1389 (serie 2^a), modificata con l'altra legge del 29 giugno 1879, n. 4946 (serie 2^a), per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie meridionali, sono prorogati e tutto il mese di dicembre 1881.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge per l'approvazione delle dichiarazioni scambiate con la Serbia per il regolamento provvisorio delle relazioni ufficiali fra l'Italia e quel Principato.

L'Ufficio Centrale è pregato di accedere al banco delle Commissioni.

Senatore CERRUTI, *Relatore*. La Relazione non ha potuto essere stampata; occorre quindi leggerla sul manoscritto.

Senatore CARACCIULO DI BELLA. L'onorevole mio Collega, Senatore Cerruti, Relatore, impedito da momentanea infermità agli occhi, m'incarica di leggere al Senato la Relazione, che è in questi termini:

SIGNORI SENATORI. — Le nostre relazioni di amicizia colla Serbia rimontano all'anno 1830, epoca in cui quel Principato vide consolidarsi mediante il trattato di Andrinopoli una autonomia che quel Paese aveva saputo conquistarsi colle armi.

Nel 1848 fu nominato dal Governo sardo un rappresentante ufficioso presso quella Nazione, che colle sue sagge istituzioni costituzionali e colla perseveranza dei suoi uomini di Stato seppe guadagnarsi le simpatie delle Nazioni europee.

Il Congresso di Berlino avendo sanzionato la perfetta indipendenza di quel Principato, il Governo italiano non poteva tardare ad aprire delle relazioni commerciali e politiche collo stesso, ed avendo spedito a Belgrado un suo plenipotenziario, venne firmata la dichiarazione od accordo di cui vi si propone oggi l'adozione.

Voi vedete, signori Senatori, che si è ottenuto quanto in accordi di tal natura è possibile di ottenere, cioè il trattamento della Nazione la più favorita.

Si è in considerazione dei riguardi che dobbiamo a questo Paese amico, che la Giunta ha creduto fare questa Relazione di urgenza, prescindendo da quelle formalità che i regolamenti e le consuetudini prescrivono, ed alle quali conviene sempre attenersi.

La Giunta spera che vorrete approvare questo convegno provvisorio, che sarà presto seguito da un trattato formale.

PRESIDENTE. Si passa alla lettura del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, Chiesi ne dà lettura:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Rileggo l'articolo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione fra l'Italia e la Serbia, firmata a Belgrado addì 26 aprile (8 maggio 1879) per regolare temporariamente il regime daziario fra i due paesi.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di un progetto di legge di un unico articolo, si rimanda alla votazione a scrutinio segreto.

Ora si passa al progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1880 sulla classe dei nati nel 1859.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:
(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire la leva marittima dell'anno 1880, sulla classe dei nati nell'anno 1859.

Il primo contingente di questa leva è fissato a 2000 uomini.

Nessuno chiedendo la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È fissata in lire 2000 la somma da pagarsi per ottenere, nell'anno 1880, il passaggio dal primo al secondo contingente in base all'art. 74

della legge fondamentale sulla leva marittima in data 18 agosto 1871, n. 427 (serie 2^a).

(Approvato).

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge relativo alla proroga del termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate.

Prego l'on. Pissavini di leggere la Relazione.

Il Senatore, PISSAVINI *Relatore*, legge:

SIGNORI SENATORI. — Colla legge 19 giugno 1879, n. 4970 (serie 2^a), fu prorogato sino al 31 dicembre dello spirante anno il termine stabilito dall'art. 2 della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (serie 2^a).

La Commissione d'inchiesta ha fatto gran parte del faticoso suo compito. Basta notare che essa tenne sinora quarantadue sedute pubbliche, ed altre si propone tenerne in breve a Livorno, Firenze e Roma. Ma la vastità del programma e quistionario da essa adottato la fece persuasa che la proroga di sei mesi, che le venne accordata coll'art. 1^o della legge 19 giugno u. s., era insufficiente per dare alle sue indagini ed investigazioni il più ampio sviluppo.

Il termine di questa proroga sta per spirare; ed il Governo, convinto che molto ancora rimane alla Commissione a fare per l'esaurimento del grave compito a lei affidato, chiede altri sei mesi in aggiunta al tempo a lei concesso dalle due precitate leggi.

L'Ufficio Centrale che prese ad esame la legge sottoposta alle vostre deliberazioni, persuaso che la Commissione d'inchiesta, la quale si mostrò per competenza e zelo all'altezza della sua missione, completerà al più presto possibile i suoi studi, e porrà Governo e Parlamento in condizione di poter prendere una decisione che dia alle ferrovie del Regno un assetto stabile e definitivo, conchiude pregandovi di accordare la domandata proroga, e di rinnovare in pari tempo al Governo la facoltà di prelevare dal fondo delle spese impreviste del Bilancio del Ministero del Tesoro la somma necessaria per le nuove spese, che potessero occorrere alla Commissione d'inchiesta per esaurire il proprio compito, facendo però presente, in nome dell'Ufficio Centrale, all'on. Ministro dei Lavori Pubblici che proroghe ulteriori in argomento riuscirebbero assai pregiudizievoli ai più vitali interessi del paese.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Si darà adesso lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:
(*V. infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Art. 1.

È prorogato di sei mesi il termine stabilito dalle leggi 8 luglio 1878, N. 4438, e 19 giugno 1879, N. 4970 (serie 2^a), per l'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie italiane.

È aperta la discussione su quest'articolo. Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.
(Approvato).

Art. 2.

È rinnovata al Governo, per l'esercizio 1880, la facoltà di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1878, N. 4338 per le spese dell'inchiesta.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge per la nuova modificazione dell'art. 24 della legge 4 marzo 1877, sulla pesca.

Il Senatore PESCIOTTO, *Relatore*, legge la Relazione.

SIGNORI SENATORI. — L'art. 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca, prescriveva che dovessero promulgarsi dei regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e per i quali dovessero cessare definitivamente tutte le disposizioni svariate di pesca che sono tuttora in vigore nelle diverse provincie del Regno.

L'articolo medesimo statuiva che tale promulgazione dovesse essere fatta non più tardi di due anni dalla pubblicazione della legge.

Ma l'articolo secondo della legge medesima avendo prescritto che i regolamenti anzidetti dovessero essere sottoposti al parere dei Consigli provinciali, delle Camere di commercio e dei Capitani di porto, e questi pareri essendo tardati, si dovette domandare al Parlamento una proroga alla promulgazione dei regolamenti suddetti, proroga che con legge 13 marzo 1879 fu stabilita a tutto lo scadente anno.

Malgrado questa proroga, gl'incumbenti prescritti dall'art. 2° or ora esposti, non essendo stati compiuti, e prevedendosi la necessità di non breve tempo per portarli a quel positivo fine, dal quale solo può ripromettersi una men difficile e più pratica attuazione delle misure tutrici della pesca dalla legge medesima sancite, fu domandata una seconda prorogazione fino al 1° luglio 1880.

Per le ragioni esposte nella Relazione di presentazione della legge, per la necessità di accordare quanto la ristrettezza del tempo non permette di ritardare a concedere, unanimi i vostri Uffici diedero voto approvativo alla chiesta sospensione.

Il vostro Ufficio Centrale nel sottoporre alla vostra approvazione la legge medesima quale ci fu dal Ministero presentata, non può tralasciare di rivolgere viva raccomandazione ai signori Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Marina, di emanare ai loro dipendenti tutti le più precise prescrizioni, onde nei varî possibili modi sorvegliino ed impediscano la rovinosa pesca colle torpedini, vogliasi colla dinamite, per la quale già fin d'ora si constatata lungo le nostre spiagge, massime nelle Liguri e Sarde, un davvero grande impoverimento di pesce.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI, legge.

Articolo unico.

L'articolo 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca, già modificato dalla legge 13 marzo 1879, è nuovamente modificato nel modo seguente:

« Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di aver vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per l'esecuzione della legge medesima, e non più tardi del 1° luglio 1880 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione si farà per squittinio segreto.

Ora si procederà alla votazione a squittinio segreto delle otto prime leggi che sono state deliberate in questa tornata. Rimarranno

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1879

ancora da votarsi a squittinio segreto altre due, per le quali non abbiamo urne disponibili: e per ciò i signori Senatori, dopo che avranno dato il loro voto sopra le prime otto, sono pregati di rimanere nell'Aula per poterlo dare anche sulle due ultime.

Avverto poi che in fine della seduta si farà l'estrazione a sorte della Deputazione che nel giorno primo dell'anno avrà l'onore di presentare gli omaggi e gli augurî del Senato a Sua Maestà il nostro Re.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato delle votazioni a squittinio segreto:

1. Progetto di legge per l'esercizio provvisorio degli Stati di prima previsione dell'entrata e delle spese per l'anno 1880:

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato adotta).

2. Progetto di legge per la concessione al Governo di facoltà eccezionali per provvedere d'urgenza all'esecuzione delle opere pubbliche:

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato adotta).

3. Progetto di legge per la leva marittima dell'anno 1880 sui nati del 1859:

Votanti	71
Favorevoli	59
Contrari	12

(Il Senato adotta).

4. Progetto di legge per proroga degli accordi di commercio e di navigazione con la Gran Bretagna, il Belgio, la Svizzera e la Francia, e del trattato di commercio 31 dicembre

1865, e della convenzione di navigazione 14 ottobre 1867 con la Germania:

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

(Il Senato adotta).

5. Progetto di legge che approva la dichiarazione scambiata colla Serbia pel regolamento provvisorio delle relazioni commerciali fra l'Italia e quel Principato:

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato adotta).

6. Progetto di legge per proroga dei termini relativi all'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napolitane e siciliane:

Votanti	71
Favorevoli	68
Contrari	3

(Il Senato adotta).

7. Progetto di legge per la perequazione dell'imposta feudale nel compartimento modenese:

Votanti	71
Favorevoli	69
Contrari	2

(Il Senato adotta).

8. Progetto di legge per l'aggregazione del Comune di Pareto al mandamento di Spigno-Monferrato:

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	6

(Il Senato adotta).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto delle altre due leggi.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

SESSIONE DEL 1878-79. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1879

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione: Nuova modificazione dell'art. 24 della legge 4 marzo 1877 sulla pesca:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari.	3
Astenuti	4

(Il Senato approva).

Proroga del termine per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate:

Votanti	71
Favorevoli	64
Contrari.	3
Astenuti	4

(Il Senato approva).

Ora leggo il risultato della votazione per la nomina della Commissione di vigilanza al Fondo per il Culto per l'anno 1880.

Senatori votanti 73. Il Senatore Duchoquè ebbe 43 voti, Giovanola 42, Mauri 37. Gli altri voti andarono dispersi.

Sono quindi rimasti eletti i signori Senatori Duchoquè, Giovanola e Mauri.

Per la Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1880:

Senatori votanti 70. Ebbero maggior numero di voti: Beretta 45, Astengo 43, Cossilla 42. Gli altri voti andarono dispersi.

Rimasero quindi eletti i Senatori Beretta, Astengo e Cossilla.

Per la Commissione di sorveglianza alla

Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma per l'anno 1880:

Erano 72 le schede. Il signor Senatore Duchoquè ebbe voti 52, ed il signor Senatore Mauri 41; quindi questi due rimasero eletti. Nessun altro ha ottenuto la maggioranza prescritta; ci resta quindi da votare in altra seduta per il terzo membro di questa Commissione.

Finalmente, quanto alla votazione per la nomina di un Commissario alla biblioteca, il Senatore Mauro Macchi ebbe voti 25; Pantaleoni 16; Tabarrini 11; gli altri voti andarono dispersi.

Quindi, per il terzo membro della Commissione alla biblioteca, in altra tornata dovrà rinnovarsi la votazione.

Per ultimo si procede all'estrazione a sorte della Commissione che vorrà aggiungersi all'Ufficio di Presidenza per recare a Sua Maestà il Re gli omaggi e gli augurî del Senato nel capo d'anno.

La Commissione riesce composta degli onorevoli Senatori: Ghiglieri, Negri di San Front, Della Verdura, Duchoquè, Carradori, Caracciolo di Bella, Malusardi, Finali, Pietracatella.

Supplenti: Sauli, Jacini, Giorgini, Cencelli.

Per le nuove tornate che occorressero prima del 12 gennaio, i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

Resta inteso che, se non ci fosse altra convocazione prima del 12 gennaio, in detto giorno si terrà seduta pubblica per la discussione della legge sul macinato.

La seduta è sciolta (ore 6).